



Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Gibuti sulla cooperazione nel settore della difesa

A.C. 2824

Nota di verifica n. 320
20 aprile 2021

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto Camera:	2824
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Gibuti sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 gennaio 2020
Relatore per la Commissione di merito:	Migliore
Gruppo:	IV
Relazione tecnica (RT):	presente
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	No
Commissione competente :	III Affari esteri

Finalità

Il disegno di legge in esame autorizza la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Gibuti sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 gennaio 2020.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dell'Accordo che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica (vedi tabella). Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

Oneri quantificati dal provvedimento

(euro)

	Ad anni alterni a decorrere dal 2020
Art. 3 disegno di legge di ratifica	7.588 annui

Verifica delle quantificazioni

Disposizioni dell'Accordo che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
Articolo 1: enuncia i principi ispiratori e lo scopo dell'Accordo.	La relazione tecnica non considera la norma.
Articolo 2: al paragrafo 1 consente l'elaborazione di intese e piani di cooperazione nel settore della difesa; individua nel Ministero della difesa l'autorità competente ad organizzare e a svolgere le attività di	La relazione tecnica afferma che l'esecuzione dell'Accordo di cooperazione in esame comporta <u>nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato pari, ad anni alterni a decorrere dal 2020, ad euro 7.588</u> . La relazione afferma che

cooperazione; prevede consultazioni fra rappresentanti delle Parti, alternativamente nei due Paesi, allo scopo di elaborare accordi integrativi e programmi di cooperazione.

Il paragrafo 2 descrive i campi della cooperazione tra le Parti:

politica di sicurezza e di difesa (lettera a);

- ricerca e sviluppo, supporto logistico e acquisizione di prodotti e servizi per la difesa (lettera b);
- operazioni umanitarie e operazioni di supporto della pace (lettera c);
- organizzazione e impiego delle Forze armate, struttura ed equipaggiamenti delle unità militari e gestione del personale (lettera d);
- organizzazione e gestione delle Forze armate (lettera e);
- problematiche ambientali e relative all'inquinamento causato dalle attività militari (lettera f);
- formazione e addestramento, sanità, storia e sport militare (lettere g, h, i e j);
- altre aree militari di possibile interesse comune delle Parti (lettera k).

Vengono, quindi, al paragrafo 3, indicate le modalità della cooperazione:

- visite reciproche, scambi di esperienze militare e incontri tra i rappresentanti delle istituzioni della Difesa (lettere a, b e c);
- scambio di personale, nonché di studenti di istituti militari (lettera d);
- partecipazione a corsi di formazione, periodi di orientamento, seminari, conferenze e colloqui, organizzati presso enti civili e militari della Difesa (lettera e);
- partecipazione a esercitazioni militari nonché di mantenimento della pace (lettere f e g);
- visite di navi ed aeromobili militari e scambi di attività culturali e sportive (lettere h ed i);
- supporto a iniziative commerciali su materiali e servizi per la difesa (lettera j);
- altre attività di interesse comune delle Parti (lettera k).

tali oneri discendono dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera d, dell'Accordo che, nell'individuare le modalità della cooperazione militare, contempla, tra l'altro, lo svolgimento di eventuali visite ufficiali e incontri operativi, alternativamente in Italia e in Gibuti, tra le rispettive delegazioni al fine di elaborare e definire le misure di attuazione del documento. In particolare tali oneri vengono quantificati in relazione all'invio di personale italiano alle riunioni che si terranno a Gibuti.

La relazione tecnica, nell'ipotesi dell'invio a Gibuti di due rappresentanti nazionali (un dirigente militare; un Tenente Colonnello/Magg.) con una permanenza di tre giorni in detta città, quantifica i suddetti oneri nei termini riportati a seguire:

- **euro 564** (pernottamento) = euro 141 al giorno x 2 persone x 2 notti);
- **euro 156** (diaria per dirigente militare). *Per i criteri di computo della diaria si rinvia al testo della relazione tecnica;*
- **euro 148** (diaria per l'altro rappresentante militare). *Per i criteri di computo della diaria si rinvia al testo della relazione tecnica;*
- **euro 6.720** (spese di viaggio). Volo aereo A/R [euro 3.200 per due persone + maggiorazione del 5 per cento (pari a euro 160), ai sensi della normativa vigente: euro 3.360×2].

Totale onere spese di viaggio (euro 3.360) e di missione (euro 868) = euro 7.588.

La relazione tecnica, inoltre, tenuto conto dell'esperienza verificatasi per analoghi accordi già in vigore e considerato che le attività di cui all'articolo 2, paragrafo 3, verranno, eventualmente, svolte nell'esclusivo interesse della Controparte e previo rimborso delle relative spese, precisa che:

- l'eventuale richiesta di scambi di esperienze tra esperti delle Parti (articolo 2, paragrafo 3, lettera b) e di ulteriori visite e incontri tra delegazioni della Difesa (articolo 2, paragrafo 3, lettere a, c ed h) nonché di scambi nel campo degli eventi culturali e sportivi (articolo 2, paragrafo 2, lettera i e j e paragrafo 3 lettera f) e di eventuali altri settori militari di interesse tra le Parti (articolo 2, paragrafo 2, lettera k e paragrafo 3, lettera k) sarà accolta previo rimborso delle relative spese da parte del Paese richiedente e, dunque, non comporterà oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;
- l'eventuale richiesta della Controparte di scambio di personale nel campo dell'addestramento (articolo 2, paragrafo 3,

	lettera f) nonché di <u>studenti</u> provenienti da istituzioni militari (articolo 2, paragrafo 2, lettera g e paragrafo 3, lettera d), così come per la partecipazione a corsi teorici e pratici, a periodi di orientamento, a seminari, conferenze e colloqui (articolo 2, paragrafo 3, lettera e), potrà essere accolta qualora vi sia la disponibilità di posti e nei limiti degli stessi e soltanto previo rimborso dei relativi oneri da parte del Paese richiedente; pertanto, essa non comporterà oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
Articolo 3: prevede che le Parti sosterranno le spese di attuazione dell'Accordo su base di reciprocità. La Parte inviante sosterrà, per il proprio personale, le spese di viaggio, la loro remunerazione, nonché le spese di assicurazione contro gli incidenti; la Parte ospitante sosterrà i costi relativi al trasporto locale, le spese di alloggio presso infrastrutture militari e quelle relative alle attività svolte sotto la sua responsabilità (paragrafi 1-3). I diritti all'assistenza medica e le relative spese sono regolati dalle leggi in vigore nel territorio di ciascuna Parte: la Parte ospitante fornirà assistenza medica di emergenza; la Parte inviante sarà responsabile dell'assicurazione sanitaria in caso di malattia o infortunio, nonché delle spese di rimpatrio dei membri del proprio personale malati o deceduti (paragrafo 4). Specifici programmi verranno formulati per le attività che coinvolgano gruppi superiori a dieci persone, ovvero per l'ammissione ai corsi di formazione del personale militare (paragrafi 5-6).	La <u>relazione tecnica</u> afferma che le spese relative agli <u>emolumenti e all'assicurazione sanitaria e per gli incidenti</u> del personale italiano inviato in missione a Gibuti sono già quantificate nelle previsioni di spesa relative ai corrispondenti capitoli di bilancio inerenti a stipendi, paghe e competenze per personale militare e civile della Difesa, nonché a oneri sociali a carico dell'Amministrazione. In merito alle spese <u>mediche</u>, nonché alle spese derivanti dalla <u>rimozione o dall'evacuazione del proprio personale malato, infortunato o deceduto</u>, la RT rappresenta che si tratta di oneri di natura meramente eventuale e pertanto impossibili da quantificare allo stato attuale; nel caso del verificarsi di tali fattispecie, con conseguenti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. Le eventuali <u>cure di urgenza</u> saranno assicurate al personale della Parte inviante dalla Parte ospitante presso le strutture sanitarie militari e, pertanto, non comporteranno spese aggiuntive poiché tale attività medica viene regolarmente svolta dalle medesime strutture.
Articolo 4: prevede la giurisdizione della Parte ospitante per reati commessi da un membro del personale della Parte inviante o da persone a suo carico (paragrafi 1 e 2). La giurisdizione della Parte inviante si esercita in via prioritaria per reati commessi da membri della propria delegazione o per reati di interesse della Parte inviante; in particolare si prevede la giurisdizione prioritaria dell'Italia per reato commesso da un membro del personale italiano all'interno della base italiana a Gibuti. Sono previste le garanzie in caso di procedura dinanzi alla giurisdizione della Parte ospitante per qualunque membro del personale della Parte inviante (paragrafi 3-7). Infine, si disciplina il trasferimento delle persone	La <u>relazione tecnica</u> afferma che la previsione non amplia la portata finanziaria e rappresenta che gli oneri di cui al comma 8, concernenti il trasferimento delle persone condannate nel territorio della Parte inviante per l'esecuzione delle sentenze, sono di natura meramente eventuale e, pertanto, impossibili da quantificare allo stato attuale; nel caso del verificarsi di tali fattispecie, con conseguenti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

condannate nel territorio della Parte inviante per l'esecuzione delle sentenze (paragrafo 8).	
Articolo 5: disciplina il risarcimento dei danni causati dalla Parte inviante o dalla Parte ospitante a membri, materiali o mezzi della controparte, durante o in relazione alla missione o esercitazione (paragrafi 1 e 2). In caso di danno nei confronti di un privato cittadino della Parte ospitante, il risarcimento verrà regolato sul principio di un equo indennizzo che la Parte responsabile corrisponderà (paragrafo 3).	La relazione tecnica afferma che si tratta di oneri di natura meramente eventuale e pertanto impossibili da quantificare allo stato attuale. Nel caso del verificarsi delle predette fattispecie dannose, con conseguenti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.
Articolo 7: stabilisce la cornice giuridica per la cooperazione nel campo dell'industria della difesa con riferimento a particolari categorie di armamenti, all'approvvigionamento dei materiali per la difesa, alle modalità di svolgimento delle attività nel settore dell'industria della difesa nonché alla politica degli approvvigionamenti, della ricerca, dello sviluppo degli armamenti e delle apparecchiature militari.	La relazione tecnica evidenzia che le previsioni relative all'acquisizione di equipaggiamenti e prodotti per la difesa qui in esame costituiscono mero elemento di definizione della cornice giuridica di regolamentazione dell'eventuale attività di <i>procurement</i> con Gibuti e, pertanto, ad esse non corrisponde alcuna previsione di spesa a carico del bilancio dello Stato.
Articolo 11: prevede che le Parti possano stipulare Protocolli aggiuntivi in ambiti specifici della cooperazione in materia di difesa che coinvolgano organi militari e civili, ai sensi del presente Accordo, che saranno negoziati tra le Parti, redatti in conformità alle procedure nazionali e limitati agli scopi del presente Accordo senza interferire con le rispettive normative nazionali (paragrafi 1 e 2). I Programmi di sviluppo dell'Accordo e i relativi Protocolli aggiuntivi saranno messi a punto da personale del Ministero della difesa italiano e del Ministero della difesa di Gibuti, in coordinamento con i Ministeri degli esteri e le Autorità competenti per la sicurezza di entrambi i Paesi (paragrafo 3). L'accordo potrà essere emendato o rivisto con il reciproco consenso delle Parti (paragrafo 4).	La relazione tecnica afferma che qualora vengano introdotti emendamenti o protocolli aggiuntivi che amplino la portata finanziaria dell'Accordo, sarà necessario prevedere un nuovo disegno di legge che ne autorizzi l'eventuale maggiore spesa.

Disposizioni del disegno di legge di ratifica che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
Articolo 3: dispone che all'onere derivante dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera d, dell'Accordo in esame, <u>valutato in 7.588 euro ad anni alterni a decorrere dal 2020</u> , si provveda mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.	La relazione tecnica non commenta specificamente le norme.
Articolo 4: prevede che dalle disposizioni dell'Accordo, ad esclusione di quelle di cui	

all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d) dell'Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 1). Agli eventuali oneri relativi agli articoli 3 (spese mediche e odontoiatriche nonché quelle di evacuazione del personale, malato, infortunato e deceduto), 4 (tutela giurisdizionale) 5 (risarcimento danni) e 11 (protocolli aggiuntivi, emendamenti e revisioni) dell'Accordo si farà fronte con apposito provvedimento legislativo (comma 2).

In merito ai profili di quantificazione, per quanto riguarda gli oneri riferiti alle spese di missione si prende atto degli elementi forniti dalla relazione tecnica e non si formulano osservazioni nel presupposto che l'Accordo sia attuato sulla base delle ipotesi e dei criteri applicativi indicati dalla stessa RT ai fini della stima degli oneri.

Si prende atto, altresì, di quanto evidenziato dalla relazione tecnica in merito all'articolo 5 e all'art. 11 dell'Accordo, circa la natura meramente eventuale degli oneri correlati al risarcimento dei danni derivanti dalle attività di cooperazione alla stipula di eventuali Protocolli aggiuntivi. Infatti, in base a quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del disegno di legge di ratifica e a quanto precisato dalla relazione tecnica, a tali eventuali fattispecie, e ai conseguenti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Identico rinvio ad un successivo provvedimento legislativo è effettuato dall'art. 4 del disegno di legge di ratifica e dalla RT ai fini della copertura degli eventuali oneri relativi agli articoli 3, paragrafo 4 dell'Accordo riguardante le spese mediche e odontoiatriche e le spese di evacuazione del personale, malato, infortunato e deceduto. Anche su questo punto, non si hanno osservazioni da formulare stante la natura meramente eventuale di tali oneri ed il ad un successivo atto legislativo ai fini della relativa copertura finanziaria.

Sul punto si evidenzia come le considerazioni espresse nella relazione tecnica siano in linea con quelle fornite da relazioni tecniche contenute in precedenti provvedimenti di analogo contenuto e ribadite dal Governo in occasione del relativo esame parlamentare [cfr. V Commissione (Bilancio), resoconto del 29 luglio 2020, sull'AC 2322].

Per quanto attiene al profilo dell'imputazione temporale degli oneri, si rinvia alla successiva parte, relativa ai profili di copertura finanziaria.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 1 dell'articolo 3 provvede alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), dell'Accordo oggetto di ratifica, valutato in 7.588 euro annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio 2020-2022, di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che reca le occorrenti disponibilità.

Al riguardo si segnala che, in relazione all'entrata in vigore della legge di bilancio per il triennio 2021-2023, appare necessario aggiornare la norma di copertura finanziaria, facendo riferimento al bilancio triennale 2021-2023, anziché a quello 2020-2022.

Ciò premesso, considerato che il 2020 è ormai trascorso, dovrebbe essere adeguata la decorrenza degli oneri a far data, ad anni alterni, dal 2021, tenuto conto del fatto che il primo incontro tra le rispettive delegazioni dell'Italia e di Gibuti, come risulta dalla relazione tecnica, si svolgerà a Gibuti nel primo anno di presumibile entrata in vigore dell'Accordo.

Si fa presente, inoltre, che il comma 1 dell'articolo 4 reca una clausola di invarianza finanziaria relativa all'attuazione delle disposizioni dell'Accordo, ad esclusione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), dell'Accordo medesimo, alla cui copertura si provvede ai sensi del precedente articolo 3. Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare.

Analogamente non si hanno osservazioni da formulare in merito al comma 2 dell'articolo in commento, atteso che - secondo quanto ivi previsto - agli ulteriori oneri derivanti dall'attuazione di talune specifiche disposizioni dell'Accordo oggetto di ratifica (articoli 3, 4, 5 e 11), di carattere meramente eventuale, si provvederà tramite apposito provvedimento legislativo.

